



Allegato d) alla determinazione del Responsabile del Servizio Finanziario n. 1087 in data 06/05/2024

CAPITOLATO D'ONERI PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER IL PERIODO 01/07/2024-30/06/2029 CIG: B18BABBA5B

INDICE

- Art. 1 – OGGETTO DEL CONTRATTO**
- Art. 2 – DURATA DEL CONTRATTO**
- Art. 3 – VALORE DEL CONTRATTO E REMUNERAZIONE DEL SERVIZIO**
- Art. 4 – SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE**
- Art. 5 – REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA - VERIFICA**
- Art. 6 – RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI E CONSORZI ORDINARI DI CONCORRENTI – DIVIETI**
- Art. 7 – AVVALIMENTO**
- Art. 8 – CRITERI DI AGGIUDICAZIONE**
- Art. 9 – GARANZIE A CORREDO DELL'OFFERTA**
- Art. 10 – COMMISSIONE GIUDICATRICE**
- Art. 11 – MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE**
- Art. 12 – SOCCORSO ISTRUTTORIO**
- Art. 13 – PERIODO DURANTE IL QUALE L'OFFERENTE E' VINCOLATO ALLE PRESTAZIONI OGGETTO DI CONTRATTO**
- Art. 14 – AGGIUDICAZIONE E ADEMPIMENTI CONSEGUENTI**
- Art. 15 – STIPULA DEL CONTRATTO E ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO**
- Art. 16 – INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL D.LGS. N. 196/2003**
- Art. 17 – RICORSO**
- Art. 18 – NORME APPLICABILI**



ART. 1 - OGGETTO DEL CONTRATTO

Il contratto ha per oggetto principale l'affidamento in concessione del servizio di tesoreria comunale ai sensi dell'articolo 209 e seguenti del d.Lgs.18/08/2000, n. 267, intendendosi per servizio di tesoreria il complesso delle operazioni riguardanti la gestione finanziaria dell'ente con riguardo, in particolare, alla riscossione delle entrate, al pagamento delle spese, alla custodia di titoli e valori ed agli adempimenti connessi previsti dalle disposizioni legislative, statutarie, regolamentari e convenzionali.

Il contratto e gli obblighi delle parti sono analiticamente descritti nel presente capitolato e nella convenzione approvata con delibera di Consiglio comunale n.19 in data 17/04/2024.

ART. 2 - DURATA DEL CONTRATTO

1. Il contratto ha una durata di anni 5 anni a decorrere presumibilmente dal 01/07/2024 al 30/06/2029.
2. Alla scadenza della presente convenzione il Tesoriere, nelle more di espletamento della gara ovvero in caso di gara andata deserta e l'interruzione della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare, si obbliga ad assicurare il servizio di tesoreria alle stesse condizioni del presente disciplinare e fino ad avvenuta nuova aggiudicazione.
3. La durata della convenzione può essere prorogata per il massimo di sei mesi alle medesime condizioni della presente nell'ipotesi che ciò si renda necessario per garantire il funzionamento delle procedure di gara ovvero in caso di gara andata deserta e l'interruzione della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare.

ART. 3 - VALORE DEL CONTRATTO E REMUNERAZIONE DEL SERVIZIO

1. Il servizio è remunerato con un canone annuo, posto a base di gara, pari a € 15.000,00 fissi, oltre a IVA di legge, ovvero complessivamente € 75.000,00 per il quinquennio 2024/2029;
2. Il servizio è privo di corrispettivo economico da parte del Comune. La controprestazione a favore del concessionario consiste unicamente nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente il servizio, assumendosi completamente il rischio d'impresa relativo alla gestione.

ART. 4 - SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE

1. Sono ammessi a partecipare alla gara per l'affidamento del servizio di tesoreria i soggetti indicati dall'articolo 208 del d.Lgs. n. 267/2000, ovvero:
 - le banche autorizzate a svolgere attività bancaria (di cui all'art. 10 del D. Lgs. 385/93) secondo la legislazione dello Stato di appartenenza;
 - la società Poste Italiane S.p.A. (art. 40, legge 23 dicembre 1998, n. 448);
 - le società per azioni regolarmente costituite con capitale sociale interamente versato non inferiore a 516.457,00 euro e, comunque, non inferiore a quello minimo richiesto dalla normativa vigente per le banche di credito cooperativo, aventi per oggetto la gestione del servizio di tesoreria e la riscossione dei tributi locali che, alla data del 25 febbraio 1995, erano incaricate allo svolgimento del servizio medesimo (ad esclusione dei comuni capoluogo di provincia, delle province e delle città metropolitane);
 - altri soggetti abilitati per legge allo svolgimento del servizio di tesoreria.
2. Sono altresì ammessi a partecipare alla gara:
 - i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'art. 2615-ter del codice civile, tra i soggetti di cui al comma 1;
 - i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'art. 2602 del codice civile costituiti tra i soggetti di cui



al comma. 1, anche in forma di società ai sensi dell'art. 2615-ter del c.c.;

- i raggruppamenti temporanei di impresa ai sensi dell'art. 48 del D. Lgs n. 50/2016, in tal caso tutti i partecipanti devono possedere i requisiti prescritti dall'art. 208 del D.Lgs 267/2000 o dalla normativa specifica di settore;
 - i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del decreto legislativo 23/07/1991, n. 240.
3. I consorzi stabili nonché i consorzi di cui all'articolo 65 comma 2 lettera d) del D. Lgs. n. 36/2023 sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre. A questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato. E' vietata la partecipazione alla gara del consorzio stabile e dei consorziati. In caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.
4. E' fatto divieto di partecipare alla gara ai concorrenti che si trovino in una situazione di controllo o in relazione tale da comportare che le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale. Qualora il concorrente dichiari di essere in una situazione di controllo (ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile) o in una qualsiasi altra relazione con altro partecipante alla gara, dovrà dichiarare che la situazione di controllo non ha influito sulla formulazione dell'offerta.

ART. 5 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA – VERIFICA

1. Per poter partecipare alla gara i soggetti di cui all'articolo 4, **a pena di inammissibilità**, devono possedere i requisiti di ordine generale previsti dall'articolo 94 e ss. del D.Lgs. n. 36/2023. Operano altresì le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011.
2. I partecipanti devono essere in possesso, inoltre, dei seguenti ulteriori requisiti:

Requisiti di idoneità professionale

- A. Iscrizione nel registro professionale o commerciale istituito presso lo Stato di residenza per l'attività oggetto del contratto, ovvero:
 - per le imprese italiane o straniere residenti in Italia: iscrizione presso il registro professionale della C.C.I.A.A.;
 - per i concorrenti di altro Stato membro non residenti in Italia, iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XVI al D. Lgs. n. 36/2023 ovvero, per i concorrenti appartenenti a Stato membro che non figura nel predetto elenco, iscrizione in un registro professionale o commerciali istituiti nel paese di residenza;
- B. Autorizzazione a svolgere attività bancaria di cui all'articolo 13 del D.Lgs. n. 385/1993 ovvero, per le imprese di altro Stato membro non residenti in Italia, autorizzazione a svolgere attività bancaria secondo la legislazione dello Stato di appartenenza. L'autorizzazione non è necessaria per i soggetti diversi dagli istituti bancari autorizzati per legge a svolgere il servizio di tesoreria per conto degli enti locali.
- C. Iscrizione all'Albo delle Società Cooperative di cui al D.M. 23/06/2004 istituito presso il Ministero delle attività produttive (per le banche di credito cooperativo, le banche popolari, gli istituti di cooperazione bancaria, costituiti anche in forma consortile) ovvero, nel caso di cooperative residenti in altri Stati membri, iscrizione presso analogo registro previsto dalla legislazione dello Stato di appartenenza;



Requisiti di idoneità tecnico-organizzativa:

- a) aver gestito negli ultimi cinque anni (2019-2023) il servizio di tesoreria in un ente locale e /o pubblico;
 - b) disporre di una procedura software per la gestione informatizzata del servizio di tesoreria ed il collegamento diretto on-line tra ente e tesoriere, idonea a garantire le modalità gestionali previste dalla convenzione;
 - c) avere una filiale, un'agenzia o sportello operante sul territorio Comunale o attrezzarsi all'apertura entro il termine di 60 gg dall'avvenuta aggiudicazione del servizio;
 - d) essere in grado di garantire l'impiego di personale in possesso di specifica professionalità per l'espletamento del servizio oggetto dell'appalto;
 - e) possedere tutte le procedure necessarie per la predisposizione, attivazione e gestione degli ordinativi (mandati e reversali) informatici (OPI) e allo scambio di ogni informazione e documento con firma digitale secondo le normative vigenti in materia di documento elettronico così come da Circolare n. 64 del 15 gennaio 2014 e suoi allegati.
3. La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico organizzativo ed economico-finanziario dei partecipanti avviene ai sensi dell'art. 99 ss. del D.Lgs. n. 36/2023 attraverso l'utilizzo del FVOE (fascicolo virtuale dell'operatore economico).

ART. 6 - RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI E CONSORZI ORDINARI DI CONCORRENTI - DIVIETI

1. I raggruppamenti d'impresa e i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'art. 68 del D.Lgs. n. 36/2023 possono partecipare alla gara, purché in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 5, come integrati dalle disposizioni previste nel presente articolo.
2. L'offerta presentata dovrà specificare le parti del servizio eseguite dai singoli operatori economici. La presentazione dell'offerta da parte dei concorrenti raggruppati o consorziati determina la loro responsabilità solidale nei confronti dell'amministrazione aggiudicatrice nonché nei confronti dei fornitori.
3. È consentita la partecipazione alla gara anche da parte di raggruppamenti d'impresa o consorzi ordinari di concorrenti non ancora costituiti. In tale caso essi dovranno:
 - a. indicare la composizione del raggruppamento temporaneo o del consorzio ordinario, specificando il soggetto che assumerà la qualifica di mandatario;
 - b. sottoscrivere l'offerta da parte tutti gli operatori economici che costituiranno il raggruppamento temporaneo o il consorzio;
 - c. assumere l'impegno che, in caso di aggiudicazione, verrà conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.
4. I raggruppamenti d'impresa o consorzi ordinari di concorrenti già costituiti, dovranno:
 - a) dichiarare che il raggruppamento nel suo complesso nonché i singoli partecipanti al raggruppamento possiedono i requisiti richiesti;
 - b) allegare copia del mandato speciale di rappresentanza collettivo e irrevocabile conferito al mandatario con atto pubblico o scrittura privata autenticata dal quale risultino i poteri conferitigli



dalle mandanti, con nonché copia degli atti costitutivi di eventuali consorzi o altre forme di associazione riconosciute dalla Legge.

- c) indicare la ripartizione del servizio tra i componenti il raggruppamento.
- 5. È vietato ai concorrenti partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti ovvero di partecipare alla gara in forma singola qualora partecipino alla gara in raggruppamento o consorzio, secondo quanto previsto all'articolo 68 comma 14 del D.Lgs. 36/2023.
- 6. E' vietata qualsiasi modificazione alla composizione del raggruppamento o consorzio rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta, fatto salvo quanto disposto all'art. 68 comma 15 del D.Lgs. n. 36/2023.

ART. 7 - AVVALIMENTO

- 1. L'avvalimento è consentito conformemente alla disciplina di cui all'art. 104 del D.Lgs. n. 36/2023. Il concorrente può avvalersi di altro operatore economico (impresa ausiliaria) al fine di soddisfare il possesso dei requisiti di carattere tecnico – organizzativo. Il contratto di avvalimento dovrà essere redatto in modo tale da assicurare che l'ausiliaria ponga effettivamente e concretamente a disposizione della concorrente ogni e qualsivoglia risorsa necessaria ad eseguire la commessa nonché anche un chiaro impegno di fornire strutture personale qualificato, tecniche operative, mezzi collegati alla qualità concessa. A pena di esclusione dei partecipanti:
 - non è consentito che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un partecipante.
 - non è consentito che partecipino all'appalto sia l'impresa ausiliaria sia il soggetto partecipante che si avvale dei requisiti salvo il caso in cui appartengano allo stesso raggruppamento e, quindi, presentino un'unica offerta.
- 2. Nel caso di ricorso all'avvalimento, l'impresa ausiliaria deve rendere e produrre le dichiarazioni contenute all'art. 104 del D.Lgs. 36/2023.
- 3. L'invio di tali dichiarazioni avviene a cura dell'operatore economico partecipante alla gara. Al termine della procedura l'Amministrazione trasmetterà all'ANAC tutte le dichiarazioni di avvalimento indicando altresì l'aggiudicatario, per l'esercizio della vigilanza e per la pubblicità.
- 4. Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente articolo si fa rinvio integrale all'art. 104 del D.Lgs. 36/2023.

ART. 8 - CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

- 1. Il servizio sarà aggiudicato, ai sensi dell'art. 108 c.1 del D.Lgs. n. 36/2023, sulla base dell'offerta economicamente più vantaggiosa, tenendo conto del miglior rapporto qualità/prezzo, secondo i seguenti criteri (da elencare in ordine decrescente):

Offerta tecnica	punti	70
Offerta economica	punti	30
TOTALE	punti	100

- 2. **L'offerta tecnica**, redatta in carta libera e in lingua italiana, consiste in una relazione descrittiva delle modalità di esecuzione e organizzazione del servizio, che dovrà illustrare i seguenti elementi presi in considerazione ai fini della valutazione:



Città di Mesagne

Servizio Finanziario

N.	Criteri e Sub-criteri	Punteggio massimo
1	Staff tecnico dedicato allo svolgimento del servizio di tesoreria: a) Dipendenti messi a disposizione per l'erogazione del servizio di tesoreria b) Curriculum professionale ed esperienza maturata	15 5 10
2	Modalità organizzative del servizio: a) Fruibilità ed accessibilità del servizio (es. numero di sportelli in ambito provinciale che lavorano in circolarità, orario di apertura settimanale dello sportello) b) Presenza di uno sportello operativo sul territorio comunale c) Disponibilità ad installare presso uffici comunali postazioni POS sistema Pagobancomat senza oneri di installazione e di canone a carico del Comune d) Assistenza tecnico-informatica e giuridico-contabile all'ente e) Organizzazione interna del servizio	40 15 5 10 5 5
3	Servizi aggiuntivi o migliorativi offerti senza oneri per l'ente Servizi aggiuntivi o migliorativi offerti senza oneri per l'Ente, ogni altra miglioria non espressamente richiesta che sia riconducibile ad una valutazione di tipo tecnico-economico e quindi utile e vantaggiosa per l'Ente e/o per l'utenza.	15

3. L'**offerta economica** dovrà indicare il dato offerto per i seguenti fattori:

N.	Criteri e sub-criteri	Punteggio massimo
1	Tasso di interesse attivo lordo applicato sulle giacenze di cassa ammissibili per legge	2
2	Tasso di interesse passivo annuo sulle anticipazioni ordinarie di tesoreria	8
3	Compenso annuo per la gestione del servizio di tesoreria (ribasso percentuale sul canone a base di gara)	10
4	Disponibilità a sostenere le spese postali, di bollo, telegrafiche, ecc. per la gestione del servizio tesoreria	2
5	Disponibilità a corrispondere all'Ente un contributo annuo per la realizzazione di manifestazioni nel campo socio – culturale, assistenziale, sportivo e a sostegno delle proprie attività istituzionali.	2
6	Costo fisso bancomat PAGOPA	3
7	Commissione su transato pagamenti bancomat PAGOPA	3

4. Le indicazioni di importi vanno sempre indicati I.V.A. esclusa con precisazione dell'eventuale aliquota I.V.A. da applicarsi.

ART. 9 - GARANZIE A CORREDO DELL'OFFERTA

- I concorrenti dovranno produrre, all'atto della presentazione dell'offerta, una garanzia provvisoria pari al 2% (due per cento) del valore complessivo della procedura indicato nel bando o nell'invito, secondo le modalità di cui all'art. 106 del D.Lgs. 36/2023 e secondo quanto specificato dal presente disciplinare di gara.
- La garanzia provvisoria può essere costituita sotto forma di cauzione oppure di fideiussione.



3. La cauzione è costituita presso l'istituto incaricato del servizio di tesoreria o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore della stazione appaltante, esclusivamente con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici previsti dall'ordinamento vigente.
4. La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività, oppure dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'apposito albo e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.
5. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento per gli operatori economici ai quali sia rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. Si applica la riduzione del 50 per cento, non cumulabile con quella di cui al primo periodo, nei confronti delle micro, delle piccole e delle medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. Per fruire della riduzione della cauzione l'offerente deve segnalare in sede di offerta il possesso del requisito e documentarlo mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui al d.P.R. n. 445/2000.
6. La garanzia deve prevedere espressamente:
 - la rinuncia al beneficio della preventiva escusione del debitore principale,
 - la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile,
 - l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
7. La garanzia copre la mancata aggiudicazione dopo la proposta di aggiudicazione e la mancata sottoscrizione del contratto imputabili a ogni fatto riconducibile all'affidatario o conseguenti all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.
8. La garanzia deve avere efficacia per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta.
9. La garanzia è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto.
10. La garanzia perde comunque efficacia alla scadenza del termine di trenta giorni dall'aggiudicazione.

ART. 10 - COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'articolo 93 comma 5 del Codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione.



ART. 11 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

Per quanto concerne le modalità di presentazione delle offerte, della nomina della Commissione di gara e di tutte le procedure relative alla gara si rimanda a quanto riportato nel disciplinare di gara allegato alla presente procedura di gara.

ART. 12 – SOCCORSO ISTRUTTORIO

1. Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE di cui all'art. 91 del D.Lgs. n. 36/2023, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio prevista dall'art.101 del D.Lgs. n. 36/2023 s.m.i..
2. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente. In particolare:
 - il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
 - l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
 - la mancata produzione del contratto di avvalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
 - il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile.
3. Nel caso di irregolarità non essenziali ovvero di mancanza o di incompletezza di dichiarazioni non indispensabili ai fini della procedura di gara, il Comune non ne chiederà la regolarizzazione, né applicherà alcuna sanzione.
4. Ai fini del soccorso istruttorio la stazione appaltante assegnerà al concorrente, o ai concorrenti interessati, un termine - non inferiore a cinque e non superiore a dieci giorni - affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie indicando il contenuto ed i soggetti che li devono rendere.
5. Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitate alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione. La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.
6. L'operatore economico che non adempie alle richieste della stazione appaltante nel termine stabilito è escluso dalla procedura di gara ai sensi dell'art.101, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023 s.m.i..

ART. 13 - PERIODO DURANTE IL QUALE L'OFFERENTE E' VINCOLATO ALLE PRESTAZIONI OGGETTO DI CONTRATTO



Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1329 del codice civile l'offerente è vincolato alla propria offerta per 180 giorni decorrenti dalla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte. L'offerta è irrevocabile fino al predetto termine.

ART. 14 - AGGIUDICAZIONE E ADEMPIMENTI CONSEGUENTI

1. Ai sensi dell'art. 17, comma 5, del d. lgs. n. 36/2023, l'organo preposto alla valutazione delle offerte predisponde la proposta di aggiudicazione a favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta non anomala. La proposta di aggiudicazione verrà sottoposta ad approvazione del responsabile del servizio finanziario, il quale vi provvederà mediante apposita determinazione entro 30 giorni.
2. L'aggiudicazione diventerà efficace solo dopo la verifica del possesso dei requisiti prescritti.
3. L'Amministrazione si riserva la facoltà di aggiudicare anche in presenza di una sola offerta valida, purché risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.
4. Entro 15 giorni dall'aggiudicazione definitiva l'amministrazione procederà alla verifica, in capo all'aggiudicatario e al concorrente che segue in graduatoria:
 - dei requisiti di ordine generale e di idoneità professionale;
 - dei requisiti di capacità tecnico-professionale.
5. Nel caso in cui dalla verifica di cui al precedente comma emerga il mancato possesso dei requisiti dichiarati, procederà all'esclusione del concorrente dalla gara ed alla formulazione della nuova graduatoria, con conseguente nuova aggiudicazione nonché all'escussione della cauzione provvisoria e alla segnalazione del fatto all'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC).

ART. 15 - STIPULA DEL CONTRATTO E ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO

1. La stipulazione del contratto avrà luogo entro 60 giorni dalla data in cui è divenuta efficace l'aggiudicazione definitiva. Ai sensi dell'art. 18 comma 3 del D.Lgs. n. 36/2023 la stipula del contratto non potrà in ogni caso avvenire prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva.
2. Il contratto verrà stipulato in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante. Faranno parte integrante del contratto la convenzione, l'offerta tecnica, l'offerta economica, la garanzia fidejussoria nonché ogni altro documento espressamente richiamato dal presente disciplinare di gara, dalla convenzione o dai documenti di gara.
3. L'aggiudicatario della gara, entro il termine comunicato dall'amministrazione, dovrà:
 - presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale;
 - procedere al rimborso delle spese per la pubblicazione del bando e degli avvisi sulla Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 225 comma 1 del D.Lgs. n. 36/2023;
 - firmare il contratto nel giorno che verrà indicato dall'amministrazione comunale con comunicazione scritta.
4. Sono a carico dell'aggiudicatario, senza diritto a rivalsa, le spese, le imposte e le tasse relative alla stipulazione e alla registrazione del contratto.
5. Si avverte che in caso di mancata costituzione della garanzia ovvero in caso di mancata sottoscrizione del contratto nel giorno indicato l'amministrazione procederà alla revoca dell'affidamento, all'incameramento della cauzione provvisoria e all'aggiudicazione del servizio al concorrente che segue in graduatoria.
6. In pendenza della stipula del contratto potrà essere disposto l'avvio anticipato del servizio.

ART. 16 - INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL D.LGS. N. 196/2003

1. I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del



Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e, per quanto compatibile, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii, esclusivamente nell'ambito della gara cui si riferisce il presente disciplinare di gara.

2. Il trattamento, la cui definizione è rilevabile dall'art. 4, comma 1 del d.Lgs. n. 196/2003, è realizzato con l'ausilio di strumenti informatici ed è svolto da personale comunale.
3. Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Mesagne ed il responsabile del trattamento è il Dott. Francesco SIODAMBRO.

ART. 17 – RICORSO

Tutte le controversie derivanti da contratto sono deferite alla competenza dell'Autorità giudiziaria del Foro di Brindisi.

ART. 19 - NORME APPLICABILI

Per quanto non espressamente indicato nel bando di gara e relativo disciplinare valgono, in quanto applicabili, le vigenti disposizioni contenute nel:

- ✓ D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56;
- ✓ D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50
- ✓ D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- ✓ Legge 7 agosto 1990, n. 241 recante disposizioni sul procedimento amministrativo.

Mesagne, 06 maggio 2024

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott. Francesco SIODAMBRO